

Codice A16020

D.D. 30 dicembre 2014, n. 29

**Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006 n.152 Parte II, Titolo I - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 Comune di Moncalvo (AT) - Variante generale al PRGC L.R. n. 56/77 e s.m.i.- Pratica n. B40350**

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate e dal Settore Valutazione Piani e Programmi, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il Comunale di Moncalvo, con nota prot. n. 3269 del 21.10.2008, ha dato avvio alla Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale e ha convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il 12 novembre 2008; i Soggetti con competenza ambientale intervenuti (Regione Piemonte, Provincia di Asti, ARPA Piemonte) hanno sollecitato una maggiore definizione delle azioni di carattere urbanistico e localizzativo corrispondenti agli obiettivi del piano; tali integrazioni al Documento Tecnico Preliminare sono state inviate prima della seduta conclusiva, convocata dal Comune con nota prot. n. 261 del 22.01.2009 per il giorno 4 febbraio 2009. L'Organo tecnico regionale per la VAS ha inviato il proprio contributo per la Fase di Specificazione con nota prot. n. 4468/DB08.00 in data 09.02.2009.

Il Comune di Moncalvo ha adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 9 del 28.04.2012 e ha acquisito i contributi di carattere ambientale formulati da ARPA Piemonte e ASL; è stato acquisito il parere della Provincia relativo alla compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale.

Il progetto definitivo del Piano è stato adottato con DCC n. 5 del 05.03.2014 e successivamente il Comune, con nota prot. n. 2243 del 26.05.2014, pervenuta in data 27.05.2014, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, che ha convocato un incontro per la verifica congiunta della documentazione ricevuta, che si è svolto in data 17.06.2014, presso gli uffici della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia.

La pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Organizzazione procedurale e operativa e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta procedibile per l'istruttoria in data 22.09.2014.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, tenuta a esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale e al fine di garantire un esaustivo confronto sui temi ambientali e sui contenuti del piano, con nota prot. 30147/DB0805 del 21.11.2014, ha

convocato una riunione OTR per la VAS in data 27.11.2014 alla quale hanno partecipato la Direzione regionale Agricoltura, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e il Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Asti.

Ai fini dell'espressione del parere motivato, la Relazione dell'Organo Tecnico regionale per la VAS, allegata alla presente determinazione è stata predisposta con i contributi del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio (nota prot. n. 15218 del 01.12.2014, pervenuta in data 02.12.2014), con il Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio (nota prot. n. 84 del 10.12.2014); delle Direzioni regionali Agricoltura, (nota prot. n. 58/A17100 del 09.12.2014, pervenuta il 10.12.2014, prot. n. 47/DB1600), Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (nota prot. n. 589/DA18.260 del 10.12.2014, pervenuta il 15.12.2014, prot. n. 508/DA 16.020) e della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie del 19.12.2014.

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si ritiene che l'Autorità proponente debba apportare modifiche e/o integrazioni al Piano;

Ritenuto necessario che l'Autorità proponente faccia proprie le osservazioni e prescrizioni riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione;

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

#### IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

*determina*

Per le motivazioni di cui alla premessa

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni, così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione, provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così come indicato e richiesto nel presente provvedimento;

3. di trasmettere al Comune di Moncalvo e al Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Asti copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano;
6. di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 23, lett. a, del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Procedimento  
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS  
Margherita Bianco

*Allegato*



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
territorio-ambiente@regione.piemonte.it  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi  
valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it

## **Allegato**

Prot. int. n.186/DA16.020 del 29.12.2014  
Rif. nota Direzione del 22.09.2014, prot. n. 24617/DB0800  
Classificazione:11.90.PROVAT.185/2014.A.1

**Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di VALUTAZIONE**  
Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, Parte II - DGR 9.06.2008 n.12- 8931  
**Comune di Moncalvo (AT) – Variante generale al PRGC**  
L.R. n. 56/77 e s.m.i.- Pratica n. B40350

**Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del  
PARERE MOTIVATO.**

### **1. Premessa**

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante generale al PRGC del Comune di Moncalvo.

La Regione, in quanto Amministrazione competente all'approvazione del Piano, svolge le sue funzioni di Autorità preposta alla VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate e dal Settore Valutazione Piani e Programmi, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per l'avvio della Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale il Comune di Moncalvo, con nota prot. n. 3269 del 21.10.2008, ha convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il 12 novembre 2008; i Soggetti con competenza ambientale intervenuti (Regione Piemonte, Provincia di Asti, ARPA Piemonte) hanno sollecitato una maggiore definizione delle azioni di carattere urbanistico e localizzativo corrispondenti agli obiettivi del piano; tali integrazioni al Documento Tecnico Preliminare sono state inviate prima della seduta conclusiva del 4 febbraio 2009, convocata dal Comune con nota prot. n. 261 del 22.01.2009.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS ha inviato il proprio contributo per la Fase di Specificazione con nota prot. n. 4468/DB08.00 in data 09.02.2009.

Il Comune di Moncalvo ha adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 9 del 28.04.2012 e ha acquisito i contributi di carattere ambientale formulati da ARPA Piemonte e ASL; è stato acquisito il parere della Provincia relativo alla compatibilità con il piano Territoriale Provinciale.

Il progetto definitivo del Piano è stato adottato con DCC n. 5 del 05.03.2014 e successivamente il Comune, con nota prot. n. 2243 del 26.05.2014, pervenuta in data 27.05.2014, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, che ha convocato un incontro per la verifica congiunta della documentazione ricevuta, che si è svolto in data 17.06.2014, presso gli uffici della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia.

La pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Organizzazione procedurale e operativa e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta procedibile per l'istruttoria in data 22.09.2014.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, tenuta a esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale al fine di garantire un esaustivo confronto sui temi ambientali e sui contenuti del piano e con nota prot. 30147/DB0805 del 21.11.2014 ha convocato una riunione dell'OTR per la VAS in data 27.11.2014, alla quale hanno partecipato la Direzione regionale Agricoltura, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e il Settore Progettazione, Assistenza e Copianificazione delle Provincia di Asti.

La presente relazione è stata predisposta dal Settore Valutazione Piani e Programmi con i contributi del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate (nota prot. n. 15218 del 01.12.2014, pervenuta in data 02.12.2014), con il Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio (nota prot. n. 84 del 10.12.2014); delle Direzioni regionali Agricoltura, (nota prot. n. 58/A17100 del 09.12.2014, pervenuta il 10.12.2014, prot. n. 47/DB1600), Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (nota prot. n. 589/DA18.260 del 10.12.2014, pervenuta il 15.12.2014, PROT. N. 508/DA 16.020) e della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie del 19.12.2014.

## **2. Sintesi delle azioni di Piano con effetti ambientali significativi**

La Variante Generale al PRGC di Moncalvo si pone i seguenti obiettivi principali:

- Perseguire una elevata qualità dell'ambiente urbano storico e del paesaggio agrario;
- Ridefinire le possibilità di espansione residenziale, attraverso la ridefinizione cartografica e normativa delle aree di espansione residenziale previste dal PRGC vigente;
- Migliorare le condizioni di sicurezza del territorio, individuando con precisione i fattori principali del rischio geomorfologico e idrogeologico e regolamentando di conseguenza l'attività edificatoria individuando ambiti di tutela ambientale;
- Migliorare l'offerta commerciale e turistico – ricettiva, per assicurare una adeguata rete di appoggio al turismo diffuso;
- Rafforzare il sistema dei servizi di interesse sovracomunale e promuoverne la gestione associata per mezzo della Comunità Collinare;
- Razionalizzare il sistema localizzativo e normativo relativo alle aree per attività artigianali e produttive;
- Migliorare la viabilità locale;
- Sostenere l'innovazione dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse secondo le finalità della legge di Orientamento sull'agricoltura.

#### Corrispondenza con all. VI del D.Lgs 152/2006

La documentazione pervenuta relativa all'adozione del Progetto definitivo della Variante generale al PRGC ed in particolare il Rapporto Ambientale (RA) comprende le informazioni previste nell'allegato VI del D.Lgs. 152/2006 "contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 13"; all'interno del RA, l'analisi di compatibilità ambientale del PRGC è carente d'indicazioni relativamente alle misure di compensazione e di mitigazione ambientale, come previsto invece dal D.Lgs. 152/2006 (All.VI, lettera g.) e già dalla L.r. 40/1998 (All.F).

#### Coerenza esterna

La coerenza esterna affrontata nella Relazione agro-forestale è stata basata sul PTR e sul PTCP della Provincia di Torino. L'analisi avrebbe dovuto comprendere anche gli strumenti pianificatori sovraordinati e di settore di seguito riportati:

- Piano Territoriale Regionale (PTR)
- Piano Paesistico Regionale (PPR) (adottato dalla Regione e non approvato in via definitiva)
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Asti (PTP)
- Programma Sviluppo Rurale (PSR)
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
- Piano Tutela Acque (PTA)
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
- Piano Regionale di qualità dell'aria
- Piano Attività Estrattive Provinciale (PAEP) di Asti
- Linee guida provinciali per la produzione di energia da biomassa (Asti)

#### Valutazione alternative

Nel Rapporto Ambientale non sono state analizzate alternative alle previsioni di Piano effettivamente scelte. Infatti, la Relazione avrebbe dovuto analizzare una serie di alternative di Piano e valutarne gli effetti (mettendo in evidenza tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) al fine di consentire la scelta della soluzione meno impattante.

### **3. Analisi delle azioni di Piano e Valutazione degli effetti ambientali**

Le previsioni indicate nella Variante generale del comune di Moncalvo riguardano ampliamenti residenziali e produttivi.

Dalla documentazione presentata si evince la previsione di nuove aree residenziali di completamento e di nuovo impianto diffuse in diverse parti del territorio comunale e per le quali si segnalano le aree più critiche.

In località "Lussina" le previsioni C1.12 – C1.13 – C1.20 sono localizzate a saturazione dei lotti interclusi lungo la strada comunale di accesso, e poste su crinali collinari e paiono impattanti dal punto di vista del paesaggio. La località è vulnerabile anche sotto il profilo idrogeologico per la quale si ritiene di prescrivere cautele e attenzioni al fine della sicurezza.

Nelle vicinanze della località Lussina l'area C2.6 che interessa una notevole porzione di suolo naturale libero ed a nord (pressi stazione) e l'area C2.4 risultano le due aree più critiche dal punto di vista ambientale. Entrambe producono un notevole consumo di suolo naturale e agricolo; la prima collocata su crinali collinari, la seconda su terreno pressoché pianeggiante e panoramico. Entrambe producono una nuova espansione di volumetria edilizia su aree di terreno libero con effetti negativi dovuti all'apertura di un nuovi fronti urbanizzati con i conseguenti impatti indotti.

A tal proposito è auspicabile un'attenzione particolare affinché sia evitata l'espansione su aree di territorio libero, anche in coerenza con gli orientamenti regionali sulla necessità di ridurre il consumo di suolo e la diffusione urbana.

In particolare è opportuno escludere nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali e, al contrario, perseguire l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero.

A tal fine si ricorda l'importanza prioritaria di prevedere e attuare politiche che favoriscano il

recupero del patrimonio edilizio già esistente e, solo successivamente, prevedere nuove aree residenziali, che comportano necessità di ulteriore nuova viabilità e adeguamento delle infrastrutture tecnologiche. Tale scelta eviterebbe tra l'altro ulteriore consumo di suolo.

Le nuove previsioni residenziali comportano comunque la necessità di tener in debita considerazione gli aspetti di gestione del territorio riguardanti il tema raccolta rifiuti in relazione alla sua sostenibilità sia ambientale che finanziaria. Nell'elenco dei temi da approfondire, sempre con riferimento alle espansioni sopra citate, si ritiene necessario inserire temi riguardanti la sostenibilità energetica degli edifici ed in particolare per quanto concerne il risparmio energetico.

Per quanto riguarda l'area a destinazione produttiva ubicata nella località Valle S. Giorgio del comune, si conferma quanto già previsto dal PRGC vigente in quanto, nonostante la zona sia attualmente problematica, sono in corso studi per la minimizzazione del rischio idraulico.

E' previsto, inoltre, un ampliamento produttivo di attività esistente D2.6 che per la sua collocazione in contesto poco compromesso necessita di un ripensamento in termini di localizzazione ed estensione territoriale.

Tra le azioni della Variante generale si evidenzia che alcune di esse dovranno essere assoggettate alla procedura di VIA. Infatti la realizzazione di circa 29.700 nuovi mq di aree a parcheggio (cfr. art. 6.3.7 delle NTA) e l'ampliamento di aree urbane (C2.4 – C2.6), ricadono nelle categorie di cui agli allegati della l.r. 40/1998, in quanto le soglie, secondo la normativa vigente, risultano azzerate.

Si riporta di seguito l'analisi delle diverse azioni di Piano relativamente agli effetti sulle componenti ambientali interessate e alla gestione di determinate tematiche ambientali.

#### **Procedura di VIA**

In merito alle recenti modifiche normative in materia di VIA introdotte con il DL n. 91/2014 "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*", si ricorda che l'art. 15 del predetto DL prevede l'azzeramento delle soglie dimensionali che limitano il campo di applicazione della disciplina della VIA per gran parte delle categorie progettuali elencate nell'allegato IV al D.Lgs. 152/2006 e, conseguentemente, negli allegati B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998.

Pertanto, per quanto riguarda il Piano in oggetto, alcune delle azioni in previsione potrebbero ricadere nella categoria B1.4 della l.r. 40/1998 "progetti edilizi di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione interessanti superfici superiori ai 40 ettari" – B3. 7 "costruzioni di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto", in quanto le soglie, secondo la normativa vigente, risultano azzerate.

In fase attuativa sarà quindi necessario verificare l'eventuale assoggettamento alla procedura di Verifica di VIA, fatte salve eventuali modifiche normative in fase di conversione in legge del DL n. 91/2014.

#### **Biodiversità ed ecosistemi**

In generale, la perdita di biodiversità è influenzata dall'alterazione e distruzione degli habitat, dalle colture intensive, dall'inquinamento (dell'aria, delle acque), dall'occupazione di spazi liberi, dalla frammentazione del territorio derivante dalle nuove infrastrutture, dagli effetti dannosi e/o di disturbo generati dall'esercizio delle attività umane. Ai sensi della l.r. 19/09, art.18, i comuni saranno attivamente coinvolti nella valorizzazione della biodiversità col fine di perseguire uno sviluppo equilibrato del tessuto urbano, extraurbano, rurale e della comunità ivi residente.

Sarà quindi necessario quantificare la perdita di ecosistemi naturali o seminaturali e individuare opportune azioni di mitigazione e compensazione ambientale.

#### **Qualità dell'aria**

Si ricorda che il 21 novembre 2002 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 47 la D.G.R. n. 14-7623 dell'11 novembre 2002, Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, "Disposizioni per

la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione". Il Comune di Moncalvo ricade in "Zona di Piano"; tale "zona" comprende le porzioni di territorio piemontese finalizzate a preservare e conservare la qualità dell'aria laddove i livelli degli inquinanti comportano il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti e recepiti in sede nazionale con il DM 60/2002..

In vista dei possibili aumenti del flusso viabilistico conseguenti all'incremento della residenzialità, sarebbe risultato tuttavia necessario valutare gli eventuali effetti negativi sulla qualità dell'aria derivanti dall'incremento dei flussi di traffico conseguenti alla Variante generale al PRGC.

### **Risorse idriche**

L'art. 157 del D.Lgs. 152/2006, pur dando facoltà agli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, prescrive che venga precedentemente richiesto il parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

In relazione all'incremento delle unità abitative e delle altre tipologie di insediamenti, si ricorda di tenere in considerazione i contenuti del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR 13/03/2007 n. 117-10731, nonché i provvedimenti di pianificazione emanati dall'autorità d'Ambito di appartenenza in materia di servizio idrico integrato. In generale è necessario prevedere l'allacciamento alla pubblica fognatura delle nuove utenze, provvedendo alla pianificazione di reti fognarie laddove non siano già presenti e valutare la compatibilità di quelle esistenti rispetto ai carichi idraulici presunti.

Ai fini di un corretto deflusso delle acque meteoriche, sia dal punto di vista dei tempi di corrivazione sia dal punto di vista della decantazione chimico/fisica, è necessario prevedere vasche di raccolta di idonea ed efficace volumetria, in particolare nelle aree di in cui è prevista concentrazione di traffico veicolare o la possibilità di sversamenti nelle aree destinate ad attività artigianali e produttive (DPG 20-02-2006, n. 1/R).

Per le nuove trasformazioni urbanistiche occorre inoltre prevedere, nelle Norme tecniche di attuazione, un richiamo alla necessità di adottare adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006: "Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili."

### **Rifiuti**

Si segnala che, secondo i dati di raccolta differenziata dei rifiuti relativi all'anno 2012 (Sistema Informativo Regionale Rifiuti), per il Comune di Moncalvo la raccolta differenziata risulta pari al 41,4%, traguardo inferiore rispetto all'obiettivo minimo del 65% definito dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

E' quindi particolarmente necessario conformare il Piano con le indicazioni e previsioni contenute nei documenti programmatici regionali e provinciali (es. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, Programmi Provinciali di Gestione dei Rifiuti Urbani) e di prevedere le misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente. Si ricorda a tal proposito che, per favorire i servizi domiciliarizzati di raccolta differenziata (internalizzati e/o esternalizzati) l'art. 4 della Legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 ed i Criteri Tecnici Regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani, adottati con Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010 n. 32-13426, prescrivono che le Amministrazioni comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano, tra l'altro, la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento

necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani (es. isole interrato, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc.).

Sarebbe inoltre opportuno prevedere delle strutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati).

Sarà quindi necessario adeguare a quanto sopra descritto l'art. 6 c.2 delle NTA, che prevede "Contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è fatto obbligo prevedere gli spazi destinati alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani".

### **Suolo**

Le maggiori criticità sulla componente suolo si riscontrano nelle previsioni relativamente alle aree residenziali in particolare C2.4 – C2.6 di nuovo impianto e dell'ampliamento dell'area produttiva D2.6.

Come affermato nell'Analisi di compatibilità ambientale, "il Comune di Moncalvo non presenta suoli con capacità d'uso in classe prima e seconda" secondo la Carta di capacità d'uso dei suoli del Piemonte, Regione Piemonte-IPLA 2010; ai fini dell'utilizzo agricolo il territorio del Comune di Moncalvo è caratterizzato principalmente da suoli in classe 4.

In generale, si nota comunque una previsione di aree di nuovo impianto piuttosto consistente, con una conseguente occupazione di suolo, in particolare in località Lussina e pressi stazione del comune.

Per quanto riguarda le aree destinate a parcheggio o pavimentate, sia private sia pubbliche, le NTA dovrebbero contenere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile, preferendo, comunque, soluzioni a basso impatto ambientale che garantiscano la permeabilità del suolo (sterrati inerbiti e parcheggi su prato armato).

### **Territorio rurale, suolo, attività agricole, fauna selvatica.**

Dall'esame della versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:250.000 (IPLA-Regione Piemonte - 2010), consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/suoli/suoli1\\_50/carta\\_suoli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm), emerge che il territorio del Comune di Moncalvo è caratterizzato dalla presenza di suoli di II° e III° classe di capacità d'uso nelle aree pianeggianti di fondovalle e di IV° classe di capacità d'uso lungo i versanti collinari. Le coltivazioni prevalenti sono rappresentate da seminativi e in subordine, coltivazioni legnose, vigneti e prati.

Si rileva infine che il territorio comunale di Moncalvo è inserito nella "Buffer Zone" dell'area dichiarata Patrimonio Mondiale dell'UNESCO come "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato".

Dall'analisi della documentazione presentata emerge che la Variante prevede la realizzazione di aree residenziali, aree produttive e aree a servizi di completamento e di nuovo impianto.

Nonostante la quantificazione complessiva del consumo di suolo conseguente all'attuazione degli interventi della Variante urbanistica esaminata risulti essere complessivamente inferiore a quella prevista dal Piano Regolatore vigente, si riscontrano comunque alcune importanti criticità.

In particolare si ricorda che l'art. 31 del PTR prevede la soglia del 3% (calcolato sul suolo già consumato) come possibile suolo consumabile in un quinquennio, è possibile estendere al 6% tale valore considerando in 10 anni la normale durata di un Piano Regolatore; dagli elaborati progettuali è possibile evincere che la presente Variante pare superare tale soglia.

Inoltre è opportuno ricordare, che dal 22 giugno 2014 con l'iscrizione dei "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato" come aree definite Patrimonio

Mondiale dell'UNESCO, anche il territorio comunale di Moncalvo rientra nelle "Buffer Zone" che costituiscono queste zone di eccellenza paesaggistica, i cui caratteri sono fortemente legati alle attività agricole. Pare opportuno ricordare che l'allegato 2 alla DGR n. 34-6436 del 30 settembre 2013 richiama il rispetto degli art. 25, 26 e 31 del PTR.

E' evidente pertanto che il principale aspetto di criticità delle previsioni della Variante Generale proposta, *in termini di consumo di suolo*, consiste nell'individuazione di nuove aree di espansione dell'urbanizzato (residenziale, produttivo ed a servizi) *nell'ambito di terreni agricoli (in parte anche ad elevata capacità d'uso) in un contesto ove i caratteri legati non solo agli aspetti produttivi del comparto agricolo, ma anche quelli legati agli aspetti paesaggistico-ambientale riferibili al contesto rurale, hanno una valenza tale da aver ottenuto un riconoscimento di rilievo internazionale.*

Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo, sarebbe quindi opportuno puntare, in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente, valutando l'effettiva esigenza delle nuove previsioni proposte, sia in relazione alla domanda posta dalla collettività, sia in considerazione delle potenzialità edificatorie in essere e non ancora attuate.

Il consumo di suolo è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

In Piemonte nel 1991 il suolo disponibile all'uso agricolo rientrante nelle prime tre classi di capacità d'uso era pari a circa 770.000 ettari, ma di questi solo il 13% risulta non avere alcuna limitazione all'utilizzo agricolo, anche in quanto avente giacitura pianeggiante. Nel periodo compreso tra il 1991 e il 2005 sono stati consumati oltre 14.000 ettari di suolo fertile. Il suolo fertile pianeggiante è una risorsa limitata e preziosa che deve essere oggetto di un'attenta pianificazione.

L'ingente consumo di suolo avvenuto nei decenni passati e continuato in maniera sempre più aggressiva negli ultimi anni ha creato una sensibilità e un'attenzione crescente nei confronti della necessità di porre un freno al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo. Tale consapevolezza, che attraversa fortemente anche il territorio piemontese ai diversi livelli, deve però tradursi in atti concreti volti alla conservazione di questa risorsa ambientale fondamentale e alla valorizzazione del suo utilizzo primario, soprattutto nei contesti in cui i terreni sono particolarmente fertili e/o in cui si localizzano produzioni agricole ed agroalimentari di pregio.

Il nuovo PTR (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26), in particolare se ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso dei suoli. Il comma 2 dell'art. 26 precisa che la tutela si applica anche ai territori ricadenti in terza classe di capacità d'uso dei suoli, qualora i territori in prima classe siano assenti o inferiori al 10% del territorio comunale.

Dall'analisi degli elaborati progettuali rispetto al fabbisogno edilizio residenziale si evidenzia che la popolazione del comune di Moncalvo è in costante diminuzione dagli anni '70 ad oggi (solo negli anni 2006-2007 è osservabile una non significativa indicazione contraria a tale andamento), pertanto non si ritiene sufficientemente giustificata l'estensione ed il numero delle trasformazioni residenziali previste.

Rispetto al calcolo del consumo di suolo previsto, non si condivide la metodologia proposta per la quantificazione del "risparmio di suolo consumato" ottenuto tramite l'applicazione delle misure mitigative previste (pag. 86-87 e 111 del Rapporto Ambientale). In particolare è bene sottolineare che, se l'applicazione di pavimentazioni semipermeabili è auspicabile al fine di mitigare alcuni effetti che un'impermeabilizzazione di altro genere (es. asfaltatura) comporterebbe sulla componente suolo, è altresì vero che la trasformazione di un'area

agricola o un'area naturale in parcheggio comporta comunque la totale impossibilità di un suo utilizzo sia ai fini agricoli, sia a quelli naturalistico/ambientali.

L'intervento è da considerarsi a tutti gli effetti irreversibile rispetto alla compromissione delle caratteristiche pedologiche del terreno, in quanto la posa dei rivestimenti comporta interventi di scotico che alterano gli strati superficiali del suolo e aumentano la compattazione degli strati sottostanti. L'utilizzo come parcheggio espone poi il suolo ad un ulteriore compattamento e ad una maggiore possibilità d'inquinamento dovuto alle perdite di oli o lubrificanti dalle automobili. Un eventuale intervento di recupero comporterebbe inoltre elevati costi di ripristino, rendendo di fatto irreversibile la compromissione dell'area. In conclusione, l'accorgimento di utilizzare pavimentazioni semipermeabili consente di evitare la completa impermeabilizzazione rispetto all'infiltrazione delle acque meteoriche ed un migliore inserimento paesaggistico dovuto all'inerbimento, tuttavia il permanere delle importanti criticità sopradescritte lo rendono inidoneo a consentire un reale "risparmio del consumo di suolo".

Analogamente non si condivide la metodologia proposta circa l'utilizzo dell'indice di permeabilità (IP) introdotto nelle schede di piano, che portano a stimare in 15,7 ha il consumo di suolo complessivo generato dalla Variante (pag. 85 - 87 del Rapporto Ambientale). In questo caso il consumo di suolo calcolato deve essere fatto coincidere con la superficie fondiaria dell'intero lotto oggetto di trasformazione, in quanto le aree "libere" interne ai lotti edificabili, come risultano dall'elaborazione del proponente, sono comunque compromesse sia all'utilizzo agricolo che a quello naturalistico/ambientale. L'utilizzo di questo metodo di valutazione applicato sia nella quantificazione delle aree, sia nella valutazione degli effetti degli interventi mitigativi ha comportato la sottostima della quantificazione del consumo di suolo.

Alla luce di quanto sopra esposto, non paiono condivisibili i contenuti relativi alla valutazione del consumo di suolo complessivo (pag. 86-87 del R.A.) e, di conseguenza, tutte le considerazioni relative alla coerenza con l'art. 31 del PTR.

*Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pur valutando positivamente la volontà dell'Amministrazione proponente di ridurre le previsioni edificatorie contenute nel PRGC vigente, considerato il valore della componente agricola sul territorio, la cui importanza è stata recentemente riconosciuta a livello internazionale dall'UNESCO, considerato altresì che il metodo di calcolo del consumo di suolo non risulta condivisibile, in quanto pare sottostimare gli impatti da esso generati rispetto alla componente agricola, si ritiene che gli interventi previsti dal nuovo PRGC non possono essere considerati ambientalmente sostenibili e, in tal senso, si auspica la riduzione delle previsioni di espansione dell'edificato in misura tale da rientrare entro i limiti fissati dall'art. 31 del PTR.*

A tale scopo si rileva la necessità di verificare l'effettivo bisogno delle nuove previsioni urbanistiche, documentando le manifestazioni d'interesse espresse dalle famiglie, dai cittadini, dalle aziende o dalle imprese.

Nel caso in cui tali necessità siano effettive, per le previsioni che saranno confermate (entro i limiti suddetti) dovranno essere valutate in via prioritaria le possibilità di recupero/riutilizzo delle aree dismesse presenti prima di prevedere la trasformazione della destinazione d'uso delle aree agricole e dovranno essere evitati i fenomeni di dispersione urbanistica, concentrando i nuovi insediamenti in prossimità dell'edificato esistente.

Al fine di limitare il consumo di suolo nelle aree agricole e di tutelare i caratteri del paesaggio rurale, in un'ottica di razionalizzazione delle scelte urbanistiche, si segnalano come particolarmente critiche per il comparto agricolo le aree di seguito elencate.

- Aree residenziali di nuovo impianto C2.3, C2.4, C2.5 e C2.6, in quanto risultano marginali e periferiche rispetto al nucleo urbano principale.
- Area produttiva D2.6, in quanto la sua completa realizzazione genererebbe un protendimento edificato lungo il fianco collinare.

- o Area produttiva D3.3, in quanto occupa una vasta superficie su suoli di II classe di capacità d'uso compromettendo i migliori suoli agricoli del territorio comunale.

### **Trasporti e Logistica**

In merito al Piano in esame, si prende atto che la Variante generale al PRGC non recepisce l'intervento relativo al tratto della SP457 che interessa il Comune di Moncalvo, come già inserito nel Piano Investimenti regionale all'interno dell'intervento complessivo di adeguamento da Portacomaro a stazione Madonnina di Pontestura. Nel corso del procedimento di Verifica di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della LR 40/98 dell'intervento complessivo, infatti, il Comune di Moncalvo e la Provincia hanno chiesto lo stralcio della cosiddetta "variante di Moncalvo". Si precisa pertanto che ad oggi tale intervento, con l'originario od altro tracciato, non risulta in alcun modo finanziato o autorizzato dalla Regione, né rientra nel successivo progetto definitivo redatto da SCR Piemonte per l'adeguamento della SP457.

### **Territorio e Paesaggio**

Il territorio comunale é localizzato nell'Ambito di Integrazione Territoriale n. 24 "Asti" del PTR e nell'Ambito di paesaggio n. 69 "Monferrato e Piana Casalese" del PPR.

#### *Piano territoriale regionale.*

Si evidenzia che la **Lr 56/1977**, come modificata dalla Lr 3/2013 e dalla Lr 17/2013, precisa all'**art. 8, comma 4**, che le **direttive** contenute nei piani territoriali e paesaggistici e nei progetti territoriali operativi "*esigono attuazione nella pianificazione provinciale, della città metropolitana e comunale*", rafforzando, con una norma di legge, la valenza della "direttiva" definita all' art. 3 delle NdA del Ptr.

L'intera normativa del Piano territoriale regionale deve essere quindi rispettata nella sua totalità, con una particolare attenzione agli articoli delle NdA che demandano compiti specifici alla pianificazione locale.

Si sottolinea, inoltre, come tutte le previsioni del Ptr vadano nella direzione di limitare il consumo di suolo, tema che costituisce uno dei nodi fondamentali in materia di politiche territoriali, come indicato all'articolo 31 delle NdA "Contenimento del consumo di suolo".

In attuazione della direttiva di cui al comma 7 dell'art. 31, la Regione ha avviato nel 2009 un progetto finalizzato a definire un metodo per la valutazione e il monitoraggio del consumo di suolo, applicato all'intero territorio piemontese; i risultati di tali analisi sono riportati nel volume "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" (riferimento web: <http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/documentazione/pianificazione/consumoSuolo.pdf>).

#### *Piano paesaggistico regionale*

Nel merito del Ppr, si evidenzia che esso contiene, oltre che direttive e indirizzi, norme prescrittive che, secondo quanto definito dall'art. 3 delle NdA del piano stesso, nonché dall'art. 8bis della Lr 56/1977, costituiscono disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e pertanto a far data dalla sua adozione non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, in esso contenute.

La restante disciplina del Ppr (definita dalle direttive e indirizzi presenti all'interno delle NdA, nonché dagli altri elaborati del Piano), ancorché per il momento non vigente, costituisce importante riferimento per l'individuazione delle emergenze paesaggistiche ed ambientali presenti sul territorio e delle azioni di tutela da porre in atto.

A tal fine, merita particolare attenzione la Tavola P4 Componenti paesaggistiche, che costituisce l'elaborato di riferimento per l'attuazione del Piano nella fase di adeguamento della pianificazione provinciale, locale e settoriale. La Tavola P4 rappresenta l'insieme delle

principali componenti del paesaggio suddivise negli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico-insediativi. Ogni componente rappresentata è connessa all'elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio", nel quale viene descritta puntualmente, e a ciascuna di esse è associata una specifica disciplina, dettagliata nelle Norme di attuazione, finalizzata ad assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio regionale.

### **Ricognizione dei beni paesaggistici: tutela e valorizzazione del paesaggio**

Il territorio comunale di Moncalvo ricade, per la maggior parte, all'interno della delimitazione della *buffer zone* relativa alla componente 6 "Il Monferrato degli Infernot" del sito seriale denominato "*I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*" che nel giugno 2014 è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO).

Una parte, più ristretta, del territorio comunale è inoltre interessata da un provvedimento ministeriale con cui è stato riconosciuto il notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 - 157 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: trattasi del D.M. 1° agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell'Alfero, Calliano, Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole Monferrato e Refrancore". Dal testo del decreto si rileva che "*Il territorio della fascia di rispetto della Strada dei Vini...riveste notevole interesse per le particolari caratteristiche ambientali, morfologiche, corografiche e storiche dei siti interessati*" e che "*la zona è suscettibile di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo, tale da alterare le possibilità di visuali panoramiche*".

Alcune porzioni del territorio comunale sono anche interessate dalla presenza di categorie di beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, tra cui i corsi d'acqua e le relative sponde di cui alla lett. c) dell'art. 142, i territori coperti da boschi di cui alla lett. g) e le zone gravate da usi civici di cui alla lett. h).

Nella tavola n. 2a "Struttura generale del PRGC" di variante, sono individuate le delimitazioni delle aree di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136 - 157 del D.Lgs. 42/2004, di cui al sopra citato D.M. 1° agosto 1985; sono inoltre individuate alcune categorie di beni paesaggistici di cui al comma 1, lett. c), g) e h), dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Dall'esame della documentazione della Variante generale al PRGC svolto *con specifico riferimento alle tematiche inerenti il paesaggio*, sono emersi alcuni aspetti relativi alle nuove scelte progettuali e ai contenuti dell'apparato normativo di Variante, per i quali parrebbero opportune ulteriori verifiche di coerenza con gli obiettivi di tutela e valorizzazione previsti nelle "*Specificazioni sulla protezione della buffer zone*" (rif. Allegato 2 alla D.G.R. 30 settembre 2013, n. 34-6436), nel testo del D.M. 1° agosto 1985 sopra citato, e negli orientamenti strategici e indirizzi normativi perseguiti dal Piano Paesaggistico Regionale (adottato con DGR 4 agosto 2009, n. 53-11975 e DGR 26 febbraio 2013, n. 6-5430); in qualche caso, appaiono altresì consigliabili modifiche e integrazioni volte al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica proposti dalla normativa citata e, in proposito, si evidenzia quanto segue:

#### **1. Area residenziale di nuovo impianto "C2.6" nella località San Rocco – Lussina**

L'area "C2.6" ricade all'interno della fascia di rispetto della Strada dei Vini, di cui al D.M. 1° agosto 1985, ed è ubicata su un pendio chiaramente visibile dalla viabilità principale che da Asti conduce al capoluogo di Moncalvo; le nuove previsioni di variante sono passibili di introdurre aspetti di artificiosità e di detrazione paesaggistica in un territorio che riveste particolari connotati d'immagine, poiché si configura come parte di un paesaggio

prevalentemente agrario posto a cornice delle pregevoli e ampie vedute panoramiche fruibili dalla Strada dei Vini verso il nucleo antico di Moncalvo.

L'edificazione dell'area "C2.6" andrebbe a compromettere la continuità di una fascia di terreni agrari, sottostanti alla Strada di Moncalvo, che permette attualmente di mantenere una opportuna soluzione di continuità tra l'edificato attiguo alla Strada dei Vini e alcune recenti espansioni residenziali presenti in località Lussina, ai lati della Strada di Moncalvo, che hanno recato trasformazioni allo sky-line collinare percepibile dalla stessa strada di interesse panoramico.

Per l'area "C2.6" si propone quindi di approfondire:

- le analisi sullo stato attuale dell'area, con particolare attenzione all'appartenenza ad ambiti di percezione da punti e percorsi panoramici;
- lo studio degli effetti sul paesaggio derivanti dall'attuazione delle previsioni in oggetto, allo scopo di valutare la possibilità di non mantenere le indicazioni proposte, oppure di provvedere al ridimensionamento delle stesse previsioni e alla contestuale individuazione di misure di mitigazione e compensazione che favoriscano la riqualificazione del paesaggio percepibile dalla cosiddetta Strada dei Vini, come, ad esempio, la formazione di fasce di vegetazione boschiva con funzione di filtro visivo sulle espansioni edilizie.

### 2. Area per impianti produttivi esistenti esterni al centro abitato "D2.6"

L'area per impianti produttivi "D2.6" ricade all'interno della fascia di rispetto della Strada dei Vini, di cui al D.M. 1° agosto 1985, ed è ubicata su terreni prativi degradanti verso il fondo valle che sono chiaramente visibili dalla stessa strada panoramica; le nuove previsioni di variante sono passibili di introdurre aspetti di artificiosità e di detrazione paesaggistica in un territorio che riveste pregevoli connotati d'immagine, poiché si configura come parte di un paesaggio prevalentemente agrario, anche se posto alle porte del Capoluogo.

Per tale area, si propone quindi di approfondire:

- le analisi sullo stato attuale del sito, con particolare attenzione all'appartenenza ad ambiti di percezione da punti e percorsi panoramici;
- lo studio degli effetti sul paesaggio derivanti dall'attuazione delle nuove previsioni, allo scopo di valutare la possibilità di non mantenere le indicazioni proposte, oppure di provvedere al loro ridimensionamento e all'individuazione di misure di mitigazione che favoriscano la valorizzazione del paesaggio agrario percepibile dalla Strada dei Vini.

### 3. Norme di Attuazione

Dall'esame delle disposizioni normative introdotte dalla Variante e di quelle già presenti nelle norme di attuazione del PRGC, per quanto attiene gli aspetti attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, si evidenziano di seguito alcuni articoli che necessitano di aggiornamenti e/o di verifiche di coerenza con la vigente normativa in materia di paesaggio:

#### *Art. 7.4 "Percorsi e siti panoramici con valenza turistica"*

Il testo del comma 3, che recita "Gli interventi ammessi ...D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42", deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 in materia di paesaggio: nella fattispecie occorre integrare il comma e chiarire che: "L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio deve essere acquisita solo nel caso in cui gli interventi ammessi ricadano all'interno delle delimitazioni dei beni paesaggistici di cui agli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e non rientrino tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione di cui all'art. 149 del Codice".

#### *Art. 8.3 "Aree destinate alla fascia di rispetto dei corsi d'acqua"*

Il testo del comma 4, che recita "Ai sensi dell'art. 11....e successive modifiche e integrazioni" deve essere adeguato alle vigenti disposizioni dell'art. 142, comma 2, del D.Lgs. 42/2004: nella fattispecie occorre sostituire o rettificare il comma facendo presente che: "Le disposizioni di tutela paesaggistica di cui al comma 1, dell'art. 142, del D.Lgs. 42/2004, non si applicano nei casi previsti dal comma 2 del medesimo art. 142".

#### *Art. 8.5 "Beni culturali, paesaggio e usi civici"*

Si propone di integrare l'articolo con riferimenti a tutte le categorie di beni paesaggistici, di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, presenti sul territorio comunale, specificando che le rappresentazioni di tali beni individuate negli elaborati di PRGC, non possono ritenersi esaustive e devono intendersi esclusivamente come indicazioni cartografiche, che non esimono dalla necessità di effettuare le puntuali verifiche per accertarne l'effettiva presenza; nel contempo, si propone di richiamare il rispetto delle "Prescrizioni" contenute nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, adottato con DGR 4 agosto 2009, n. 53-11975 e con DGR 26 febbraio 2013, n. 6-5430, per quanto attinenti il territorio comunale.

Per il testo del comma 2, che recita "Il PRGC individua...secondo la normativa vigente", oltre a effettuare un aggiornamento dei riferimenti normativi, sostituendo le parole "dell'art. 139 del D.Lgs. n. 490 del 29/10/99" con le seguenti "degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42", si ritiene che, sulla base di un approfondimento delle verifiche di coerenza dell'impianto normativo di PRGC con le finalità di tutela dei connotati di notevole interesse pubblico specificati nel decreto ministeriale inerente la fascia di rispetto della Strada dei Vini, possa essere utile un'integrazione con specifiche disposizioni cautelative che, ad esempio, potranno tener conto delle seguenti indicazioni:

"All'interno della delimitazione della zona della fascia di rispetto della Strada dei Vini, di cui al DM 1° agosto 1985, deve essere mantenuta la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale, costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore, dalla vegetazione arborea diffusa (isolata, lineare e a gruppi) e dai boschi.

Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale tradizionale, o di integrazione con nuovi manufatti a servizio delle attività agricole, non devono prevedere volumi che per forma, posizione e colore possano alterare la tipologia originaria e/o gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario di riferimento; in particolare, sia posta cura a non lasciare a vista le eventuali strutture prefabbricate.

Gli interventi che riguardano il restante patrimonio edilizio, come anche le previsioni di completamento, devono essere coerenti, in termini di volumi, limiti di altezza, rivestimenti e colorazioni esterne, con il contesto circostante e con i connotati architettonici dell'edificato consolidato; devono altresì essere coerenti con gli obiettivi di salvaguardia della naturale morfologia dei suoli e di valorizzazione delle visuali panoramiche, prevedendo opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle strutture, esistenti e previste, e ne favoriscano la più congrua integrazione nel paesaggio di riferimento.

Per l'installazione di impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano escluse ubicazioni tali da interferire con le visuali percepibili dalla strada panoramica verso il nucleo storico, i fulcri visivi e i beni di rilevanza paesaggistica, e da recare pregiudizio ai valori paesaggistici della zona sottoposta a tutela. Per gli interventi di adeguamento o di nuova realizzazione delle linee elettriche sia data priorità ai cavidotti interrati.

Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica.

Gli eventuali interventi sulla viabilità di antico impianto presente nella zona sottoposta a tutela paesaggistica, devono conservarne il tracciato, evitando modifiche dell'andamento altimetrico e delle sezioni stradali; le strutture di protezione laterale della strada devono essere scelte con dimensioni, tipologie e materiali costruttivi che ne favoriscano l'integrazione nel paesaggio rurale, contenendo la percezione di artificiosità.

Lungo i percorsi panoramici non è ammessa la posa in opera di manufatti o altri mezzi pubblicitari a eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di interesse pubblico per la fruizione turistica locale".

Per il comma 4, appaiono opportuni aggiornamenti e verifiche di coerenza con gli obiettivi previsti nelle "Specificazioni sulla protezione della buffer zone" illustrate nell'Allegato 2 alla DGR 30 settembre 2013, n. 34-6436 (BURP n. 43 del 24 ottobre 2013); a tale scopo, si propone ad esempio di sostituire il testo che recita: "individuata nel progetto di candidatura al patrimonio UNESCO denominato i paesaggi vitivinicoli del Piemonte" aggiornandolo con il seguente: "relativa alla componente 6 *Il Monferrato degli Infernot* del sito seriale

denominato *I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato* che nel giugno 2014 è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO). Per le aree interne alla *buffer zone* si intendono recepite le finalità enunciate all'Allegato 2 della D.G.R. n. 34-6436 del 30 settembre 2013 *Specificazioni sulla protezione della buffer zone*".

#### **Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie**

Con riferimento alla normativa vigente, ad integrazione di quanto indicato nella "Relazione di sintesi della procedura VAS" p. 8 e delle "Norme di attuazione" p. 48 punto 8.5 nr. 6, si evidenzia quanto segue.

- Di seguito si fornisce copia delle perimetrazioni dei siti di frazione S. Maria (tracce di frequentazione e insediamento di epoca protostorica e altomedievale) (rif. Moncalvo 1), in regione Gessi (area riferita alla presenza del cimitero medievale della pieve) (rif. Moncalvo 2), in regione Valletta (area di insediamento di età romana e frequentazione altomedievale) (Foglio 13 particelle 174, 255, 254p) (rif. Moncalvo 3). Per quest' ultimo caso si richiama la necessità di una correzione delle indicazioni catastali inserite nel PRGC, recentemente soggette a verifica nel corso di una costruzione avvenuta nella stessa zona.
- Si segnala inoltre l'area del centro storico delimitato dall'andamento delle fortificazioni medievali.
- Tali perimetrazioni identificano aree a rischio archeologico note dalla documentazione archivistica, storica e scientifica, ricadenti all'interno del territorio comunale per le quali sono da inserire prescrizioni di tutela preventiva all'interno delle "Norme di Attuazione". La prescrizione di tutela, secondo un protocollo già oggetto di comune approfondimento con il Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Asti della Regione Piemonte e con il Servizio alla Pianificazione Territoriale della Provincia di Asti, è la seguente: AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO. Le aree con accertate o fortemente indiziate presenze archeologiche, anche se non ancora sottoposte a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., art. 10 e art. 45, per incompletezza dei dati documentali o perché in corso di accertamento, sono da considerarsi complessi le cui trasformazioni possono comportare elementi di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte. In queste aree, individuate come "aree a rischio archeologico" ed evidenziate con perimetro in colore verde nelle planimetrie allegate, gli interventi che modificano porzioni di sottosuolo non ancora manomesse devono essere preventivamente sottoposti al parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, in modo che la Soprintendenza possa intervenire con valutazioni proprie prima del rilascio della concessione da parte del Comune, o comunque richiedere di concordare modalità di controllo dei lavori di scavo e di documentazione delle evidenze archeologiche. Tali aree non sono da considerarsi vincolate, ma solo soggette a tutela preventiva, per la possibile presenza di stratigrafie e di reperti archeologici, e ad un utilizzo sottoposto a determinate condizioni, in funzione della maggiore o minore possibilità di rinvenimenti.
- Si trasmette in allegato alla presente copia delle perimetrazioni dei siti in regione Gessi (sedimenti del Complesso caotico della Valle Versa - Miocene superiore) (rif. Moncalvo 4), in località S. Bernardino / Cascina Belvedere (Sabbie di Asti - Membro calcarenitico - Pliocene inferiore) (rif. Moncalvo 5), in località Moncalvo paese (Sabbie di Asti - Membro calcarenitico - Pliocene inferiore) (rif. Moncalvo 6).
- Tali perimetrazioni identificano aree a rischio paleontologico note dalla documentazione archivistica, storica e scientifica, ricadenti all'interno del territorio comunale per le quali sono da inserire prescrizioni di tutela preventiva all'interno delle "Norme di Attuazione".

- La prescrizione di tutela, secondo un protocollo già oggetto di comune approfondimento con il Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Asti della Regione Piemonte e con il Servizio alla Pianificazione Territoriale della Provincia di Asti, è la seguente: AREE A RISCHIO PALEONTOLOGICO. Alcuni settori collinari del territorio, solo in alcuni casi specificamente sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., rivestono un interesse paleontologico che, data la natura degli affioramenti, difficilmente può essere circoscritto a singole e limitate porzioni di territorio. In queste aree, individuate come “aree a rischio paleontologico” ed evidenziate con perimetro in colore arancio nella planimetria allegata, fermi restando gli obblighi di segnalazione di ogni scoperta paleontologica ai sensi del citato Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., art. 90, anche al di fuori delle aree vincolate, è opportuno che gli interventi connessi a cave, bonifiche agrarie e in genere opere di scavo che interessano il sottosuolo al di sotto dello strato agrario per una cubatura superiore ai 1.000 m<sup>3</sup> siano preventivamente sottoposti al parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, in modo che la Soprintendenza possa intervenire con valutazioni proprie prima del rilascio della concessione da parte del Comune, o comunque richiedere di concordare modalità di controllo dei lavori di scavo e di documentazione delle evidenze.



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHTÀ EGIZIE



MONCALVO 1



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

*Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte*

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHTÀ EGIZIE**




MONCALVO 2



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHTÀ EGIZIE



MONCALVO 3



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHTÀ EGIZIE



MONCALVO 4



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHTÀ EGIZIE




MONCALVO 5



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

*Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte*

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHTÀ EGIZIE**



MONCALVO 6

#### 4. Aspetti metodologici

##### Misure di compensazione ambientale e mitigazione

L'Analisi di compatibilità ambientale del PRGC non fornisce alcuna indicazione relativamente alle misure di compensazione ambientale e di mitigazione. Come previsto invece dal D.Lgs. 152/2006 (All.VI, lettera g.) e già dalla L.r. 40/1998 (All.F), è necessario individuare misure che consentano di impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sulle diverse componenti ambientali in conseguenza dell'attuazione del Piano. Si ricorda di individuare, come misure di compensazione, azioni di natura ambientale (ad es. creazione di aree a potenziamento della rete ecologica locale, recupero di aree degradate, rinaturalizzazione di aree dismesse, ecc).

Anche per tali misure è opportuno prevedere adeguati indicatori di monitoraggio per valutare in seguito la loro efficacia. Si ritiene fondamentale, inoltre, che esse siano ben individuabili nelle Norme di Attuazione.

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione e di compensazione, si richiede quanto segue:

- Per tutte le aree di nuova edificazione (sia per le aree di nuova approvazione che per le aree che hanno già cambiato destinazione d'uso, ma sulle quali non si sono ancora concretizzati interventi edificatori) dovranno essere previsti concreti ed efficaci interventi di mascheramento con opere a verde che prevedano la messa a dimora di alberi e di arbusti riconducibili ai caratteri vegetazionali tipici dell'area d'intervento.
- Per quanto riguarda le superfici scoperte pavimentate, sia private che pubbliche, si richiede di integrare gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione che contengono indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata, specificando che dovrà essere favorito l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettono il grado di inerbimento parziale più elevato possibile.
- Si richiede di integrare le NTA individuando misure di compensazione ambientale volte al miglioramento ed all'implementazione della rete ecologica provinciale e comunale da attuare nei casi in cui si verifichino la riduzione di aree a copertura arboreo-arbustiva, l'interruzione della continuità ecologica a seguito della realizzazione dei nuovi tratti viari o il consumo di suolo libero determinato dall'attuazione delle previsioni di Piano, ad esempio migliorando la funzionalità dei corridoi ecologici rappresentati dai corsi d'acqua naturali esistenti nell'ambito del territorio comunale o individuando corridoi ecologici di collegamento tra i corsi d'acqua suddetti.
- dovranno essere altresì individuate misure di mitigazione per ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna a seguito della realizzazione di edifici con facciate a vetrate trasparenti, in particolare rispetto alla previsione relativa alle aree produttive. Tale modalità costruttiva, infatti, risulta essere un'importante causa di mortalità sull'avifauna, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Le Norme tecniche di attuazione del PRGC dovranno quindi contenere specifiche norme per la progettazione degli edifici che prescrivano l'utilizzo di materiali opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. A tale proposito si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito [http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas\\_it.pdf](http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf).

##### Piano di monitoraggio

Il piano di monitoraggio è composto da molti indicatori; si ritiene di evidenziare che gli indicatori dovranno essere selezionati ed essere, con riferimento all'ente, misurabili, evitando il ricorso a indicatori di tipo qualitativo, aggiornabili con una frequenza idonea ad evidenziare le trasformazioni indotte dall'attuazione del Piano e, dove possibile e significativo, dovranno fare riferimento a dati già in possesso delle amministrazioni pubbliche coinvolte o già

predisposti per il monitoraggio di altri piani.

Dovranno, in sintesi, essere adeguati alla scala di dettaglio del piano, nonché al livello attuale di conoscenza.

In termini operativi, si suggerisce di distinguere tra indicatori finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui il piano si colloca (indicatori di contesto) e indicatori atti a valutare il livello di attuazione del piano (efficienza) e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi (efficacia) (indicatori di attuazione). Il monitoraggio dovrà, inoltre, avvalersi preferibilmente di tabelle e schemi che permettano di correlare l'indicatore selezionato, oltre che con gli impatti (positivi e negativi) che si intende misurare, anche con gli obiettivi, le azioni e le norme del piano.

Si richiede inoltre di fare riferimento alle metodologie individuate dalla Regione Piemonte nel documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" pubblicato all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/documentazione/pianificazione/consumoSuolo.pdf>.

Tali indicatori dovranno essere applicati all'intero territorio comunale e i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente, entro il mese di gennaio alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, per via telematica all'indirizzo e-mail: [valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it](mailto:valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it).

Per la quantificazione del consumo di suolo in relazione alle diverse classi di capacità d'uso dei suoli si dovrà fare riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 (consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/suoli/suoli1\\_50/carta\\_suoli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm)).

Per quanto attiene alla misurazione del **consumo di suolo** e dei concomitanti processi di **frammentazione ambientale** e di **dispersione dell'urbanizzato** si chiede di fare riferimento agli indicatori illustrati nelle tabelle di seguito riportate, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", disponibile all'indirizzo web:

<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/documentazione.htm>.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata <sup>1</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento <sup>2</sup> (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata <sup>3</sup> (ha)

<sup>1</sup> Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>2</sup> Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

	Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

**INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)<sup>4</sup>**

CSP = (Sp/Str)x100	<p><i>Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha)</i></p> <p>Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)</p>
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	<p>Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva</p> <p>Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)</p>

**INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO**

Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100	<p>Sud = Superficie urbanizzata discontinua<sup>5</sup> (m<sup>2</sup>)</p> <p>Sur = Superficie urbanizzata rada<sup>6</sup> (m<sup>2</sup>)</p> <p>Su = superficie urbanizzata totale (m<sup>2</sup>)</p>
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

<sup>3</sup> Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. È misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>4</sup> Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe.

<sup>5</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

<sup>6</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

<b>INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)</b>	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m <sup>2</sup> )
Descrizione	-
Unità di misura	m/m <sup>2</sup>
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

<b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)</b>	
CSR = (Scr/Str)x100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

Per quanto riguarda invece **le ricadute delle nuove previsioni sulla componente scenico-percettiva** per monitorare tali trasformazione può risultare utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica.

A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati su apposita cartografia e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

Le misure adottate in merito al monitoraggio dovranno, essere diffuse, anche attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune.

*Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di sintesi*

*(Relazione che descrive come il processo di VAS ha influito sulla formazione del piano)*

Il Piano, una volta approvato dall'Autorità competente, ai sensi dell'art. 9 della Dir. 2001/42/CE e art. 17 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere pubblicato insieme alla Dichiarazione di Sintesi.

Il documento denominato "Relazione sull'influenza del processo di valutazione sulla formazione del piano" dovrà essere aggiornato e integrato alla luce delle modifiche apportate a seguito delle considerazioni contenute nel presente Parere.

Si suggerisce infine di verificare, che la versione definitiva espliciti sinteticamente:

- le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano;
- come si è tenuto conto delle analisi di compatibilità ambientale contenute nel RA, degli

- esiti delle consultazioni e del parere motivato;
- le ragioni delle scelte di Piano alla luce delle possibili alternative individuate.

### 5. Conclusioni

Visti i contenuti del piano, le analisi e le valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Moncalvo, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i possibili effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe determinare sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni al piano alla luce delle osservazioni esposte ai precedenti paragrafi.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, c. 2, del D.Lgs. n.152/2006 che dispone che ***“l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione”***.

Tale fase di revisione, che come sopra specificato dovrà avvenire in costruttiva collaborazione tra l'autorità procedente e l'autorità competente, sarà espletata mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del Piano.

Il Responsabile dell'OTR VAS  
*arch. Margherita BIANCO*

*Il referente:*  
*arch. Elio Minuto*